

Pieve di Soligo, 07/03/2023

Informativa n. 4

OGGETTO: Sanatoria agevolata degli errori formali

Come già indicato nella nostra circolare di inizio anno relativa alle novità della legge di bilancio 2023, ricordiamo che la legge predetta ha introdotto la cosiddetta “definizione agevolata per le irregolarità formali¹”, ovvero quelle irregolarità che non rilevano per la determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi. Possono quindi essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale², commesse dall’anno 2017 fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare.

La definizione delle irregolarità formali si effettua con due adempimenti:

- a) **con il versamento, mediante F24, di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.** Il versamento può essere effettuato:
- i. in 2 rate di pari importo, **la prima entro il 31 marzo 2023** e la seconda entro il 31 marzo 2024;
 - ii. **in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.**

Il codice tributo da utilizzare per il pagamento è il seguente: “**TF44**” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI”, che va esposto nella sezione “ERARIO”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

- b) **con la “rimozione”** delle irregolarità od omissioni entro il 31/03/2024, ovvero ponendo in essere correttamente, ora per allora, l’adempimento originariamente errato o omesso³. La rimozione non va effettuata quando non sia più possibile o necessaria⁴, avendo riguardo ai profili della violazione formale: rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile (reverse charge) od il ritardo nell’emissione delle fatture elettroniche o dei corrispettivi.

Si riportano **alcuni esempi di irregolarità sanabili:**

La presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente
L’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA o delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, <u>ma solo se solo l’imposta è stata assolta</u> , e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta
L’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat
L’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta
L’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere
L’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività

¹ Le **irregolarità formali** sono quelle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi, ma sono suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale**

² Le irregolarità sanabili sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative

³ nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, viene consentito, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di un invito da parte dell’Agenzia delle entrate (ad esempio, mediante una lettera di compliance). Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione

⁴ E’ il caso, ad esempio, delle violazioni riguardanti l’omessa o errata presentazione delle liquidazioni periodiche IVA che poi sono confluite all’interno della dichiarazione annuale Iva

L'erronea compilazione della dichiarazione d'intento, che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione
L'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento
La tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari
L'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria
L'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione della cedolare secca
La violazione degli obblighi inerenti alla documentazione ⁵ e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo
La violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito
La detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode
L'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode, sempre che l'imposta risulti assolta, ancorché irregolarmente, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento
L'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, relativa ad un regime contabile o fiscale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto
La mancata iscrizione al VIES (l'archivio Vies è un elenco nel quale ci si deve iscrivere per poter effettuare operazioni intracomunitarie)

Le irregolarità, invece, che **non sono sanabili** riguardano ad esempio:

- le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo
- l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
- l'acquisto di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare; la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo
- l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali
- l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti
- l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati
- l'omessa presentazione dei modelli per gli studi di settore e ISA, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti
- gli errori collegati al visto di conformità
- le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.)
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).
- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁵ Che include, come già indicato, il tardivo invio delle fatture e dei corrispettivi, sempre se la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo